

COMUNE DI NURECI

(Provincia di Oristano)

Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale

di cui all'art. 1, commi 816-847, della L. 160/2019

INDICE

1. Oggetto del Regolamento
2. Presupposto
3. Soggetto obbligato
4. Istanza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni
5. Revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione
6. Gestione finanziaria
7. Occupazioni e pubblicità permanenti e temporanee
8. Occupazioni e pubblicità abusive
9. Dichiarazione
10. Criteri per la determinazione delle tariffe
11. Tariffa per le occupazioni e per la pubblicità permanenti e temporanee
12. Canone su passi carrabili
13. Divieti
14. Riduzioni
15. Esenzioni
16. Pagamento del Canone
17. Attività di recupero di pagamenti irregolari e rimborsi
18. Ravvedimento operoso
19. Rimborsi
20. Compiti di vigilanza della Polizia Locale
21. Entrata in vigore
22. Norme transitorie e finali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

A decorrere dal 2021 è istituito nel Comune di NURECI il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019, in sostituzione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e del Canone di pubblicità.

Art. 2 – Presupposto

Il presupposto del Canone si individua:

- a) Nell'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (ad esclusione delle occupazioni soprastanti realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile) e degli spazi ed aree private soggette a diritti demaniali (ad esempio strade vicinali soggette a pubblico passaggio).

- b) Nella diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, da chiunque effettuata a qualunque titolo tranne i casi di esenzione, mediante impianti installati:
 1. su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
 2. su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
 3. all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica tesi a promuovere la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 3 - Soggetto obbligato

Il Canone di Occupazione è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio; nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti obbligati in solido al pagamento del canone.

Il Canone Pubblicitario, in via principale, è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità o ancora il soggetto pubblicizzato.

Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il

proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio

Art. 4 - Istanza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni

Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti comunali, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza avere ottenuto la concessione e avere pagato il relativo canone.

Chiunque intenda occupare il suolo pubblico deve farne richiesta formale al Comune.

Gli uffici comunali di seguito elencati sono competenti al rilascio delle concessioni/autorizzazioni, previa verifica del pagamento del canone da parte del richiedente quantificato dall'ufficio tributi:

- a) Ufficio Edilizia privata: occupazioni suolo pubblico per lavori edili e installazioni di impianti pubblicitari;
- b) Ufficio Polizia Locale: passi carrabili; assegnazioni dei posteggi giornalieri nelle aree destinate al commercio in forma ambulante; eventuali altre occupazioni.

Art. 5 - Revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione

Nel caso in cui il titolare della concessione o autorizzazione, essendo in difetto con il pagamento del relativo canone, non provveda a regolarizzare il pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento di messa in stato di mora da parte dell'Ufficio Tributi, oppure nel caso di gravi violazioni delle norme stabilite dal presente regolamento, l'ufficio che ha rilasciato la concessione o autorizzazione avrà titolo per procedere alla loro revoca.

In caso di revoca o sospensione per motivi di interesse pubblico, si procederà alla restituzione del canone pagato in eccesso, dal giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio pubblico occupato, o della rimozione dell'impianto pubblicitario, fino all'ultimo giorno al quale il pagamento si riferiva.

Nel caso di revoca o sospensione della concessione o della autorizzazione per colpa del concessionario o dell'autorizzato, il Comune provvederà a trattenere il canone pagato a titolo di penale.

Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.

Nel caso di rinuncia alla concessione di occupazione, se questa non è ancora iniziata, si ha diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Se invece l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

Art. 6 - Gestione finanziaria

Le attività di quantificazione e riscossione del Canone vengono svolte ordinariamente da parte dell'Ufficio Tributi comunale.

A tal fine, l'Ufficio Protocollo provvede alla trasmissione delle istanze presentate dagli utenti, oltre che all'ufficio di competenza, anche all'Ufficio Tributi per la determinazione del relativo canone,

Una volta quantificato il canone, l'Ufficio Tributi procede alla sua trasmissione all'ufficio competente al rilascio della concessione/autorizzazione per la successiva comunicazione all'utente.

Art. 7 - Occupazioni e pubblicità permanenti e temporanee

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari possono essere permanenti o temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, a qualsiasi titolo effettuate, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, che abbiano durata non inferiore all'anno.

Sono temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno.

Sono ricorrenti le occupazioni, le cui concessioni o autorizzazioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, e che si ripetono, incluse le occupazioni di aree per lo svolgimento di mercati ambulanti.

Art. 8 - Occupazioni e pubblicità abusive

Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, a quelle autorizzate con regolare atto di concessione/autorizzazione.

Le occupazioni e le pubblicità abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.

Le occupazioni e le pubblicità abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

L'Ufficio competente al rilascio della concessione/autorizzazione intima al soggetto responsabile la rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, oppure effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché l'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale. In difetto sarà cura del Comune procedere alla rimozione con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Art. 9 – Dichiarazione

La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Per ciò che concerne la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; il comune procederà al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro le date di scadenza previste, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro i medesimi termini.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità effettuata con insegne e cartelli, locandine, targhe, stendardi e simili, nonché quella con veicoli, si presume effettuata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal trentesimo giorno precedente a quello in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 10 - Criteri per la determinazione delle tariffe

Le tariffe del Canone di Occupazione sono determinate sulla base dei seguenti elementi:

- a) superficie, espressa in metri quadrati, durata, tipologia e finalità dell'occupazione;
- b) durata dell'occupazione.

L'unità minima di tassazione è individuata nel metro quadrato; le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato.

Le tariffe del Canone Pubblicitario sono determinate sulla base dei seguenti elementi:

- a) superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
- b) tipologia dell'impianto.

L'unità minima di tassazione è di trecento centimetri quadrati; le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, per eccesso al mezzo metro quadrato.

Art. 11 - Tariffa per le occupazioni e per la pubblicità permanenti e temporanee

Per le occupazioni e l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione e dell'impianto pubblicitario, espressa in metri quadrati.

In caso di inizio in corso d'anno dell'occupazione e della diffusione del messaggio pubblicitario di natura permanenti, il canone annuale viene rapportato al periodo di occupazione e di diffusione del messaggio pubblicitario, espresso in giorni.

Per le occupazioni e l'esposizione di messaggi pubblicitari temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione e dell'impianto pubblicitario, espressa in metri quadri.

Art. 12 - Canone su passi carrabili

Ai fini della quantificazione del Canone, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Per il primo anno di autorizzazione, il canone è quantificato proporzionalmente al periodo di effettiva occupazione.

Nel caso di rinuncia al passo carrabile in corso d'anno, non si procede al rimborso delle somme pagate per l'intero anno o frazioni di esso.

Art. 13 - Divieti

È vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme alla normativa nazionale e regionale di settore, alle disposizioni regolamentari di carattere urbanistico e a quanto previsto dal presente Regolamento.

È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

È vietato immettere volantini, dépliant e qualsiasi altro tipo di materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e gli androni delle abitazioni private, sui parabrezza e lunotti delle autovetture, sia in area pubblica che in area privata ad uso pubblico, nonché su tutti gli altri tipi di veicoli. La distribuzione del materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente mediante consegna a mano o deposito esclusivamente all'interno delle cassette postali.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non pregiudichi la sicurezza stradale.

Per motivi di sicurezza, è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari sui sostegni della pubblica illuminazione e su qualunque sostegno portante impianti di trasmissione dell'energia.

Art. 14 - Riduzioni

Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano in caso di occupazione e di pubblicità abusive.

Le tariffe base del Canone di Occupazione sono ridotte nelle seguenti misure:

- a) 50%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia oltre i 15 giorni;
- b) 50%, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
- c) 50% per le occupazioni stagionali comprese da 90 a 180 giorni effettuate da chioschi, bar, ristoranti, pubblici esercizi e imprese di pubblico servizio in genere, commercianti e artigiani alimentari.

Art. 15 - Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone di Occupazione:

- a) Le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, realizzate da organizzazioni/associazioni, senza scopo di lucro, alle quali aderisce il Comune, non comportanti attività commerciale;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;

- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del D.lgs. 460/1997, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni occasionali che non si protraggono per più di tre ore;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- i) le occupazioni con tende, o simili, fisse o retrattili.

Sono esenti dal Canone Pubblicitario:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- d) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- e) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- f) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono;
- g) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- h) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- i) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 16 - Pagamento del canone

Il pagamento del canone è effettuato prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, nei seguenti modi:

- direttamente presso l'ufficio di Polizia Locale;
- tramite accredito su c/c bancario o postale intestato al Comune;
- tramite la piattaforma pagoPA.

La scadenza in unica soluzione per il versamento del canone è fissata al 31 marzo di ogni anno.

Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Art. 17 – Attività di recupero di pagamenti irregolari e rimborsi

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% dell'ammontare del canone o dell'indennità in caso di occupazione o pubblicità abusiva.

Sulle somme non versate a titolo di canone sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente, ragguagliato su base giornaliera per ogni giorno di ritardo.

Non si procede all'attività di recupero per importi inferiori a € 12,00 per anno d'imposizione (comprensivi di canone, sanzioni ed interessi).

Art. 18 - Ravvedimento operoso

L'operatore non in regola con i pagamenti, in analogia alla disciplina applicabile in materia di tributi locali, può utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il ravvedimento consiste nel versamento, oltre che del canone, anche delle sanzioni ridotte, come previsto dal D. Lgs. n. 472/1997.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente a quello del canone non versato, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso legale.

Art. 19 - Rimborsi

Il soggetto obbligato può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante richiesta formale, entro il termine di anni cinque dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento; il Comune provvede entro i successivi centottanta giorni.

Non si procede a rimborsi per importi inferiori a € 12,00 per anno d'imposizione.

Sulle somme rimborsate sono riconosciuti gli interessi nella misura del saggio legale vigente, ragguagliato su base giornaliera per ogni giorno di ritardo.

Art. 20 - Compiti di vigilanza della Polizia Locale

La Polizia Locale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'ufficio competente nonché all'ufficio tributi le forme di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari abusive o realizzate in difformità.

Art. 21 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a far data dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Art. 22 – Norme transitorie e finali

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2021.

Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del Canone di occupazione del suolo pubblico e del Canone sulla Pubblicità relativamente alle annualità pregresse.